

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, su iniziativa del Comune di Vittoria, per soddisfare un interesse economico generale, una Società unipersonale a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

"VITTORIA MERCATI S.R.L.".

Articolo 2 - SEDE E DOMICILIAZIONE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Vittoria (RG), all'indirizzo risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, nei limiti di Legge in materia.

L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale o sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune.

2. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei componenti dell'Organo di controllo o del Revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese o, se facoltativamente istituito, dal Libro dei soci.

Articolo 3 - OGGETTO

Nel quadro generale delle finalità previste dalla Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e successive modificazioni, nonché dalla legislazione vigente di settore, la Società ha per oggetto:

1) l'attività di supporto alla gestione del Mercato agricolo alla produzione di Vittoria, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, con lo scopo di promuoverne e favorirne l'ulteriore sviluppo, nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio di funzioni e ruoli all'interno della struttura mercantile ed attraverso il contenimento dei prezzi, il miglioramento delle fasi distributive, la divulgazione dei prezzi, delle quantità e qualità dei prodotti commercializzati;

2) l'attività di supporto alla gestione di altri Mercati del Comune di Vittoria, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mercato dei prodotti ittici, dei prodotti flo-ro-vivaistici, dei prodotti commerciali, nonché di strutture annonarie per la commercializzazione di tutti i prodotti di origine agricola ed alimentare;

3) la gestione delle Fiere comunali e l'organizzazione di manifestazioni fieristiche aventi la finalità di favorire e promuovere lo sviluppo economico e sociale del comprensorio, con particolare riferimento alla valorizzazione della produzione agricola, artigianale e industriale del comprensorio stesso;

4) la gestione delle iniziative commerciali che si svolgono nell'ambito comunale.

La Società ha altresì ad oggetto l'esercizio e la gestione di servizi pubblici locali, strumentali all'attività del Comune e necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, operando prevalentemente come gestore di servizi del Comune di Vittoria, o di altri Enti locali, convenzionati con il Comune di Vittoria, da svolgere con i criteri di imprenditorialità ed efficienza, quali:

5) servizi logistici a supporto di eventi, fiere e manifestazioni culturali, e l'organizzazione degli stessi; servizi e spazi pubblicitari, ivi compreso lo svolgimento di attività di marketing nei settori citati nel presente articolo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:

a) organizzare e realizzare ogni servizio che possa favorire la migliore conduzione economica ed amministrativa dei Mercati;

b) sviluppare programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica, di programmazione varietale e colturale e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali con particolare riguardo all'import-export dei prodotti agro-alimentari;

c) acquisire aree e strutture già esistenti o assumere in comodato, locazione, anche finanziaria, fabbricati, infrastrutture ed impianti, nonché acquisire, in qualsiasi forma, i be-

ni mobili necessari o utili alla funzionalità dei Mercati;

d) creare borse merci e collegamenti telematici con i maggiori mercati nazionali ed esteri;

e) effettuare studi, pianificazioni, ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali nei confronti di Enti pubblici e privati.

La Società dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal socio Comune di Vittoria.

La Società intende avvalersi di tutte le agevolazioni comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti o emanande, di natura contributiva, finanziaria e fiscale.

La Società medesima, in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in via meramente occasionale e quindi senza il ricorso del requisito della professionalità, potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie, utili od opportune al fine di consentire l'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto sociale sopraindicato.

A tal fine alla Società, nei limiti e nei termini sopra enunciati, sarà consentito, in particolare, compiere qualsiasi operazione bancaria sia attiva che passiva, aprire conti correnti postali e bancari, contrarre mutui con concessione di garanzie reali su beni immobili di proprietà della Società,

ricevere finanziamenti infruttiferi anche da soci, prestare e ricevere garanzie, personali e reali, ivi comprese le fidejussioni, assumere allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre Società, enti o imprese, italiane o estere, aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio, partecipare ad associazioni in partecipazione, costituire associazioni temporanee di imprese o di scopo, partecipare a joint-venture con partners italiani ed esteri, creare partnership con società italiane e/o estere, svolgere, anche per conto terzi, e nell'ambito dell'oggetto sociale, tutte le attività connesse e riconducibili ai servizi di cui sopra, quali attività di gestione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione, e tutte le attività di promozione dello sviluppo economico, e ad esso connesse ed attinenti, che possano essere di interesse comunale, nonché stipulare Convenzioni con Enti locali, regionali, statali, con Enti pubblici e privati, imprese pubbliche e private, raggruppamenti di imprese, consorzi, organizzazioni, professionisti ed associazioni operanti in Italia o all'estero, partecipare agli appalti pubblici per l'acquisizione di commesse inerenti all'oggetto sociale medesimo.

La Società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qual-

siasi forma consentita dalle vigenti disposizioni in materia.

Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.ro 385, quelle riservate alle Società di intermediazione mobiliare di cui D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.ro 39 e successive modifiche ed integrazioni; ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per Legge a soggetti muniti dei necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di Legge, la Società dovrà demandare in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

Tutte le attività sopra citate saranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, dovendosi in ogni caso ritenere esclusa qualsiasi attività incompatibile con la forma giuridica adottata, il tutto anche attraverso l'ottenimento di Autorizzazioni, l'iscrizione in appositi Albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi detti requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di Legge.".

Articolo 4 - DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre

2060 e potrà essere ridotta, con conseguente scioglimento anticipato della Società stessa, o prorogata, con apposita deliberazione dell'Assemblea, adottata in conformità alla Legge ed al presente Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), suddiviso in quote come per Legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

2. La Società è a capitale prevalentemente pubblico ed in nessun caso la quota di partecipazione del Comune di Vittoria potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

Le quote possono essere cedute solo ai soggetti contemplati al punto tre del presente articolo e con le modalità ivi previste.

3. Possono detenere quote e diventare soci le Regioni, le Provincie, i Comuni, i loro Consorzi ed Associazioni, le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato ed Agricoltura e le loro Associazioni, tutti gli altri Enti territoriali ed i soggetti previsti dall'art.1 comma II della Legge 165/2001 e successive modificazioni.

Possono altresì divenire soci, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica, le Società di diritto privato a capitale pubblico o misto, gli Istituti bancari e assicurativi, le associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti acquirenti, dei commissionari, dei produttori agricoli, degli operatori della logistica e degli autotrasportatori, le Associazioni o Organizzazioni di difesa dei consumatori, le Associazioni Ambientaliste e di tutela eco-compatibile della filiera agro-alimentare, di lotta per la legalità e contro le mafie.

La gara dovrà svolgersi rispettando la normativa vigente in materia e dovrà garantire il rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle Autorità competenti attraverso provvedimenti e circolari specifiche.

In ragione dei servizi prestati dalla Società ed allo scopo di realizzare l'interesse economico generale, non possono partecipare alla Società:

- * i singoli operatori economici dei Mercati, sia direttamente che a mezzo di Società di cui detengano il controllo;

- * le Società risultanti a seguito di trasformazione, fusione o incorporazione di Società cui partecipano singoli operatori dei Mercati;

- * le Società i cui legali rappresentanti e componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non do-

cumentino di essere in possesso della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione, nonché quelle i cui legali rappresentanti e componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale abbiano riportato condanne, anche in primo grado, per delitti non colposi contro il patrimonio, la pubblica fede e contro la pubblica amministrazione.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod.civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti, e comunque con il conferimento di qualsivoglia elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresi la prestazione di opera o di servizi.

In caso di aumento del capitale è riservato ai soci il diritto alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare

riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto senza corresponsione di interessi, salvo diversa decisione dei soci risultante da atto scritto.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art.2467 cod.civ..

La Società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 cod.civ..

È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, l'emissione dei titoli di debito.

Articolo 6 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

La cessione della quota di partecipazione per atto tra vivi in favore di un terzo estraneo alla compagine sociale, con effetto verso la Società, dovrà avvenire esclusivamente in conformità alla procedura di cui appresso:

- l'aspirante cedente dovrà comunicare a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, l'intenzione di alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione in favore di un terzo, specificando le generalità, il corrispettivo pattuito, nonché modalità e tempi della cessione;

- entro e non oltre il termine di giorni trenta dal ricevimento della sopracitata comunicazione, l'Organo assembleare, ad esclusione dell'aspirante cedente, dovrà pronunciarsi in ordine al gradimento, deliberando con le maggioranze ed i

"quorum" previsti dal presente Statuto.

La sopracitata delibera, corredata da una succinta motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento, dovrà successivamente essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata, all'aspirante cedente entro e non oltre dieci giorni dalla pronuncia.

Ove l'Organo assembleare non dovesse concedere il gradimento, i singoli soci si obbligano ad acquistare detta quota.

Ove i soci non dichiarino la propria disponibilità all'acquisto, è espressamente previsto il diritto di recesso dalla Società in capo all'aspirante cedente.

Il valore della quota, tanto nel caso del riacquisto che di recesso, vanno effettuati con le modalità previste dall'art. 2473 cod.civ..

Articolo 7 - ESCLUSIONE DI SOCI E RECESSO

1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

2. Il socio può recedere in tutti i casi previsti dalla Legge. Le modalità ed i termini del diritto di recesso sono disciplinati dall'art.2473 cod.civ., cui espressamente si rinvia.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue

deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dall'Organo Amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in conformità alla Legge.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedono, l'Assemblea che approva il bilancio, in conformità al disposto dell'art.2364 cod.civ., può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con conseguente effetto anche sugli adempimenti fiscali vigenti.

3. Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto la modifica del presente Statuto o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale indicato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché nel caso previsto dall'art.2482-bis comma 4 cod.civ. ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis cod.civ..

Articolo 9 - DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-

tecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate, siano scadute o divenute inefficaci, non può partecipare alle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2466 commi 4 e 5 Cod.Civ..

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita sia ad altri soci che a soggetti (persone fisiche) estranei alla compagine sociale; la rappresentanza non può essere conferita nè ai membri dell'Organo amministrativo o di controllo, o ai dipendenti della Società, nè ai soggetti indicati nel quinto comma dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. In caso di impossibilità o di inattività degli Amministratori, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, o anche da tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A/R fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o, se facoltativamente istituito, dal Libro dei soci. E' ammessa altresì la convocazione dell'Assemblea mediante fax o messaggio di po-

sta elettronica, anche certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli "indirizzi" risultanti dal Registro delle Imprese o, se facoltativamente istituito, dal Libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche nella seconda o nelle ulteriori convocazioni valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

L'Assemblea si intende comunque regolarmente costituita ove ricorrano i presupposti di cui all'art.2479-bis comma 5 del Codice Civile, e precisamente che, seppur in mancanza di formale convocazione, ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se, in detta ultima ipotesi, gli Amministratori o i Sindaci nominati non siano presenti in Assemblea, essi devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o digitale, e spedita al-

la Società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona scelta dagli intervenuti aventi diritto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni, identificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci può anche svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, ed alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d. - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il Foglio delle presenze.

Articolo 12 - DECISIONE DEI SOCI.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, così

come previsto all'art. 2479 del Codice Civile:

- 1- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2- la nomina degli Amministratori e la decisione sulla struttura dell'Organo Amministrativo;
- 3- la nomina del Sindaco unico o dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- 4- le modificazioni dello Statuto;
- 5- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6- lo scioglimento della Società;
- 7- la nomina di uno o più Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 13 - VERBALE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che può essere anche un non socio, o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art.11 comma 3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Nei casi previsti dal precedente articolo 12 punti 4-5-6-7 è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Per l'introduzione, la modifica e la soppressione dei particolari diritti ai singoli soci di cui al terzo comma dell'articolo 2468 del Codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di Legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per Legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368 comma terzo del Codice civile.

TITOLI IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.

1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri in base ad una decisione dell'Assemblea dei soci adottata conformemente alla normativa vigente applicabile alla Società.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

I membri dell'Organo Amministrativo devono avere una comprovata esperienza professionale nel campo.

Qualora la Società sia dotata di un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli Amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n.120, ed in particolare la nomina avviene secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'Organo medesimo.

Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della Società controllante, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, e nel rispetto dei limiti di spesa come per Leg-

ge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza. Dall'applicazione di detta disposizione non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli Amministratori.

2. L'Organo amministrativo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

3. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti e stabilendo se gli Amministratori così nominati scadranno alla stessa data di quelli rimasti in carica o ad altra data.

In tutti i casi in cui venga a cessare l'Amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo sarà convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, o su iniziativa del socio che vi abbia interes-

se.

4. Non è prevista l'attribuzione della carica di Vicepresidente.

Articolo 15 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al singolo consigliere delegato, nei limiti dei poteri attribuiti, se nominato.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Articolo 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario, o quando ne è fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri se i membri sono tre, o da tre dei suoi membri se i membri sono cinque o dai Sindaci. In quest'ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 8 giorni dalla relativa richiesta.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, o posta elettronica, anche certificata, da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in carica ed il Sindaco unico o i Sindaci effettivi.

3. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e. - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 17 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese soste-

nute per ragioni del loro ufficio; l'Assemblea potrà, inoltre, assegnare loro un'indennità annuale fissa o variabile, nei limiti della legislazione vigente e fermo comunque il divieto di cui all'art.20 del presente Statuto.

Articolo 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la Legge ed il presente Statuto, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri degli Amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri esclusivamente ad un suo componente, salva l'attribuzione di ulteriori deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 del Codice Civile, ove compatibili. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 comma quinto del Codice Civile.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre il bilancio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) deliberare il programma operativo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) proporre all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto sociale;

d) deliberare in materia di contratti di appalto per acquisto di beni e servizi;

e) proporre modifiche al Regolamento dei Mercati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

f) ratificare i provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei casi motivati di urgenza;

g) porre in essere gli atti di gestione che non sono, per disposizione di Legge o del presente Statuto, riservati ad altri Organi.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto già sopra previsto, deve:

A) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

B) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne le modifiche che si rendano necessarie.

L'Organo Amministrativo avrà facoltà, solo ove consentito dalle vigenti disposizioni in materia, di nominare un Direttore generale e/o Direttori amministrativi o tecnici, nonché procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, limiti ed eventuale compenso per l'attività svolta.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CON-

TI

L'Organo di controllo, o il Revisore, è nominato in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Si applicano, all'uopo, i criteri di cui all'art. 14 comma 5 del presente Statuto.

All'Organo di controllo, anche monocratico ed, in tale ultima ipotesi, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per la Società per azioni.

L'Organo di controllo o il Revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale per le Società per azioni.

La revisione legale dei conti della Società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di Legge, da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'Organo di controllo ove consentito dalla Legge.

Le riunioni dell'Organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del

Consiglio di Amministrazione.

Il compenso dei Sindaci, nei limiti di Legge, è determinato dai soci all'atto della loro nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

TITOLO VI

NORME COMUNI AGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 20- REQUISITI E DIVIETI

1. Salvi ulteriori requisiti previsti dal presente Statuto, i componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia, fermo quanto disposto dall'articolo 12 del Dlgs. 8 aprile 2013, n.39 e dall'articolo 5 comma 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135.

Restano ferme le disposizioni in materia di incoferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al Dlgs. 8 aprile 2013, n.39.

2. Alla Società è fatto divieto:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi sociali;

- di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società;

- di corrispondere ai Dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 cod.civ..

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 cod.civ., ciascuna Amministrazione pubblica socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.

TITOLO VII

BILANCI ED UTILI

Articolo 21 - BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato ai soci e deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può essere prorogato sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2478-bis del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione

dei soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento

Articolo 22 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Articolo 23 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile sulla Società a responsabilità limitata ed alle Leggi vigenti in materia.